

Oggetto: "Risposta scritta all'interrogazione n. 323 del 15/06/2026 recante: Reinstallazione annuale di impianto temporaneo di telefonia mobile nel territorio del Parco del Conero – verifiche regionali, monitoraggio ARPAM e tutela paesaggistica"

In riscontro all'interrogazione richiamata in oggetto, lo scrivente Dipartimento, acquisito anche il contributo della Direzione Ambiente e Risorse Idriche competente, rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente premettere che la disciplina relativa all'installazione degli impianti di comunicazione elettronica è contenuta nel decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che attribuisce le relative competenze amministrative ai soggetti individuati dalla normativa statale.

Con specifico riferimento agli impianti temporanei disciplinati dall'articolo 47 del medesimo decreto legislativo, la normativa non prevede il rilascio di autorizzazioni regionali né forme di comunicazione preventiva alla Regione Marche. Conseguentemente la Regione non esercita funzioni autorizzative né di vigilanza diretta sui procedimenti concernenti l'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile.

1. Conoscenza dell'impianto e verifiche effettuate

L'impianto temporaneo interessa un terreno privato, tra via Amalfi e via Fonte Antica, identificato al Catasto terreni del Comune di Numana al Foglio 7, part. 9.

Premesso ciò, entrando nel merito dell'interrogazione, si precisa che la Regione Marche non era tenuta a essere preventivamente informata dell'installazione dell'impianto temporaneo in questione, non essendo previsto alcun titolo autorizzativo regionale ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003.

Tuttavia, a seguito della presentazione dell'interrogazione sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Numana, all'ARPAM e all'Ente Parco del Conero.

Il Comune di Numana ha confermato che l'intervento è stato presentato quale impianto temporaneo di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003, disposizione questa che consente l'installazione di impianti destinati a soddisfare esigenze contingenti o stagionali per un periodo non superiore a centoventi giorni, soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Sempre richiamando l'art. 47, ha confermato l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica.

Il Comune ha allegato il parere favorevole dell'ARPAM.

L'ARPAM, a sua volta, ha comunicato di avere svolto le verifiche di competenza in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, esprimendo parere favorevole in ordine al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente.

L'Ente Parco ha fatto presente che all'Allegato A del regolamento del Parco del Conero alla lett. x tra le "OPERE EDILIZIE NON SOGGETTE A NULLA OSTA" sono indicati "*Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al comma 1 art. 47 d.lgs n. 259 del 2003 che rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 ad eccezione di quelli da ubicare nelle zone RO, SIC e ZPS e nell'ambito territoriale entro i 200 ml dalle zone SIC e ZPS*" (via Amalfi ricade in zona PS esterna alle zone SIC e ZPS e esterna all'ambito territoriale entro i 200 ml dalle zone SIC e ZPS).

Per quanto sopra riportato, preso atto delle informazioni acquisite non emergono difformità rispetto al procedimento previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003 né violazioni segnalate dagli enti competenti intervenuti nell'istruttoria, né risultando la sussistenza di elementi ostativi sia sotto il profilo del titolo abilitativo (procedura soggetta a SCIA) sia sotto il profilo della tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici (Parere favorevole ARPAM) sia in materia di assensi da parte dell'Ente Parco del Conero.

2. Coerenza della reinstallazione annuale con la natura temporanea dell'istituto

L'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003 consente l'installazione di impianti temporanei destinati a soddisfare esigenze contingenti o stagionali e ne prevede la rimozione entro il termine massimo di centoventi giorni.

La disposizione individua la durata massima dell'installazione e la natura contingente o stagionale dell'esigenza da soddisfare, ma non contiene previsioni che vietino, negli anni successivi, la presentazione di nuove comunicazioni per esigenze analoghe.

Si evidenzia inoltre che la mera reinstallazione stagionale di un impianto temporaneo, effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 259/2003, non consente di qualificare l'intervento come permanente né di presumere un utilizzo elusivo delle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente.

In assenza di uno specifico divieto normativo, la riproposizione dell'installazione per successive stagioni, motivata dal ripresentarsi di esigenze temporanee o stagionali di copertura del servizio, non può essere considerata di per sé incompatibile con la disciplina recata dall'articolo 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'eventuale valutazione circa la sussistenza di un fabbisogno permanente di copertura radioelettrica e la conseguente scelta di realizzare infrastrutture stabili rientra nelle autonome determinazioni del gestore e nelle procedure amministrative previste dalla legislazione statale, non potendo tale valutazione essere desunta automaticamente dalla reiterazione di esigenze stagionali connesse ai rilevanti incrementi di popolazione e traffico tipici delle località turistiche.

3. Iniziative regionali a tutela dei valori paesaggistici e ambientali

Dalle informazioni acquisite risulta che l'impianto è stato presentato dal gestore quale installazione temporanea per esigenze stagionali di copertura del servizio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

Risulta inoltre che il gestore abbia acquisito la disponibilità del sito mediante contratto con il proprietario dell'area privata interessata e che ARPAM abbia espresso il proprio parere favorevole per gli aspetti di competenza.

La Regione, nell'ambito delle attribuzioni riconosciutele dall'ordinamento, continuerà a svolgere le funzioni di coordinamento e monitoraggio nelle materie ambientali e sanitarie, fermo restando che le competenze amministrative concernenti l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica sono disciplinate dalla normativa statale e attribuite ai soggetti dalla stessa individuati.

4. Eventuali indirizzi regionali o linee guida

La Regione riconosce l'importanza di assicurare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e la tutela dei valori paesaggistici, ambientali e turistici del territorio.

Occorre tuttavia evidenziare che il settore delle comunicazioni elettroniche è disciplinato da una normativa statale particolarmente dettagliata, finalizzata anche al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle infrastrutture digitali.

Eventuali interventi volti a modificare il quadro regolatorio o a introdurre ulteriori limiti e condizioni in materia richiederebbero necessariamente un intervento del legislatore statale.

Resta fermo il ruolo attribuito ai Comuni dagli strumenti di pianificazione previsti dall'ordinamento, finalizzati a favorire una razionale localizzazione degli impianti e la ricerca di soluzioni in grado di contemperare le esigenze di copertura del servizio con le peculiarità del contesto territoriale interessato.

Tuttavia, in tale quadro, devono ritenersi insussistenti margini per l'introduzione, a livello regionale, di ulteriori condizioni, vincoli o criteri localizzativi, atteso che questi determinerebbero un'indebita interferenza con una disciplina statale di carattere esaustivo e con un procedimento connotato da tipicità e vincolatezza.

Quanto alla prospettata adozione di linee guida regionali, si precisa che, in assenza di una base legislativa attributiva di specifico potere regolatorio, tali atti avrebbero natura meramente interna e ricognitiva e risulterebbero giuridicamente inidonei a incidere sul regime autorizzativo degli impianti o a introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, non dispiegando effetti vincolanti nei confronti dei terzi.

Ne consegue che eventuali atti regionali di tal genere non potrebbero incidere sui procedimenti in esame e sarebbero, ove orientati a produrre effetti sostanziali, esposti a evidenti profili di illegittimità.

Permane, in ogni caso, il presidio delle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, garantito attraverso l'applicazione della normativa statale e l'attività tecnico-valutativa dei soggetti competenti.